

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E  
ANNESI INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO DEI CENTRI PARCO “EX  
DOGANA AUSTROUNGARICA” DI Lonate Pozzolo (VA) e R.N.O. “La Fagiana” in  
COMUNE DI Magenta (MI)**

**C.I.G.: 676048832F**

**C.U.P.: C66G16001160002**

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ART. 2.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO .....	2
ART. 3.	TERMINI DI CONSEGNA .....	2
ART. 4.	IMPORTO DELL'APPALTO .....	2
ART. 5.	LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE .....	3
ART. 6.	OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA .....	3
ART. 7.	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI .....	3
ART. 8.	RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA .....	3
ART. 9.	REVISIONE PREZZI.....	4
ART. 10.	PAGAMENTI.....	4
ART. 11.	SUBAPPALTO .....	4
ART. 12.	CAUZIONE.....	5
ART. 13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 14.	RECESSO .....	7
ART. 15.	VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.....	7
ART. 16.	CONTROVERSIE.....	7
ART. 17.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LEGGE 196/2003.....	7
ART. 18.	DISPOSIZIONI FINALI.....	7

## **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino nell'ottica di mantenimento e miglioramento delle propri beni intende procedere con due interventi distinti finalizzati al risparmio energetico.

- a)** l'ammodernamento degli impianti di climatizzazione del proprio Centro Parco di Lonate Pozzolo (VA)
- b)** la coibentazione della pavimentazione della sala convegni presso il Cento Parco "La fagiana" di Magenta (MI).

## **ART. 2. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

E' fatto obbligo, pena inammissibilità alla gara, del sopralluogo presso i due edifici oggetto degli interventi. Un tecnico dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino sarà presente e fornirà le indicazioni necessarie al legale rappresentante dell'impresa o, persona specificatamente delegata con delega scritta e copia della carta d'identità del delegante e del delegato, contattando l'Ufficio Tecnico/Manutentivo al n° 02-97210300 (Sig. Fabio Spigolon 331-7522807).

### **Il SOPRALLUOGO è fissato per il giorno 04.08.2016.**

Il sopralluogo avverrà presso le due Sedi oggetto degli interventi:

- Centro Parco "Dogana Austroungarica", via Edmondo de Amicis -Tornavaneto-Lonate Pozzolo (VA).
- Centro Parco "La Fagiana", strada Valle Pontevecchio di Magenta(MI).

Sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita nella busta 1 (documentazione amministrativa).

## **ART. 3. TERMINE DI CONSEGNA**

Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e la messa in funzione degli impianti è fissato per il **21 novembre 2016**. Sarà attribuito maggior punteggio all'offerta che anticiperà le consegne.

## **ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara è di € 103.098,00 oltre I.V.A. di legge;

Pena l'esclusione non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d'asta.

Gli oneri per la sicurezza compresi nella base d'asta ammontano ad € 1.400,00 somma non soggetta a ribasso.

#### **ART. 5. LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Gli interventi sono da effettuarsi presso le proprietà del Parco Lombardo della Valle del Ticino, rispettivamente:

via Edmondo de Amicis, Tornavaneto Lonate Pozzolo (VA) “Dogana Austroungarica”

Strada Valle, Pontevecchio di Magenta(MI) “La Fagiana”

#### **ART. 6. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'impresa si obbliga a rispettare completamente quanto indicato nel presente capitolato e quanto indicato nella proposta tecnica presentata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento del danno.

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività l'impresa aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

#### **ART. 7. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e dagli accordi integrativi territoriali in vigore. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

#### **ART. 8. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA**

L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino si ritiene sollevato da ogni responsabilità inerente il servizio.

L'impresa appaltatrice è responsabile, sia in sede civile che penale, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell'esecuzione del contratto, subiti dall'Amministrazione, dal suo personale nonché da terzi. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso

terzi per un importo non inferiore a € 1.000.000,00, da presentare entro cinque giorni dall'inizio dell'attività.

Deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Ente ed in ogni caso l'Impresa terrà comunque indenne l'Ente stesso da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopraccitati danni.

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

L'impresa resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 9. REVISIONE PREZZI**

Come disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 c. 1 lett. a) non è prevista la revisione dei prezzi.

#### **ART. 10. PAGAMENTI**

La fatturazione avverrà a consuntivo previo collaudo delle apparecchiature e assenso della D.L., previo rilascio da parte degli Enti Previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

La predisposizione dei certificati di pagamento da parte dell'Amministrazione avverrà da parte dell'Unità Operativa competente, sulla base dei servizi oggetto dell'appalto.

Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture, a mezzo bonifico bancario.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 11. SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nella ragione di quanto previsto dai termini di legge (vedi art.3 del Disciplinare di gara).

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse è facoltà dell'Ente procedere all'applicazione di opportuna penale.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penali o la rifusione dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso.

## ART. 12. CAUZIONE

L'appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una cauzione pari al 10% dell'importo netto d'aggiudicazione dell'appalto, così come previsto dall'art. art.93, comma 8 e artt. 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito definitivo, copia conforme all'originale relativa alla certificazione di qualità.

La cauzione potrà essere costituita con una delle seguenti modalità e dovrà essere redatta secondo i contenuti dello schema tipo approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123:

- a) Mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93);
- b) Polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n.° 209 del 7/09/2005 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- c) Polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 75 del D. Lgs. 163/06.

La fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell'Ente.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.

### **ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente Parco, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte Ente;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) quando la società appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) frode;
- e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
- h) nel caso di subappalto non autorizzato.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.;
- b) nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi, regolamentari che vietino, impediscano o pregiudichino l'erogazione totale o parziale dei servizi oggetto dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'U.O. Sistemi Informativi si riserva la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

#### **ART. 14. RECESSO**

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **ART. 15. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla società classificatasi seconda nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara; la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà pertanto tenuta all'accettazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Nel caso in cui l'Ente non eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria non potrà pretendere nulla.

#### **ART. 16. CONTROVERSIE**

In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

#### **ART. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - LEGGE 196/2003**

Ai sensi della legge 196/2003 l'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'impresa aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente, in particolare:

- l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.

#### **ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti dell'Ente Parco vigenti.